



Il Presidente

...omissis...

Fascicolo ANAC n. 2133/2022

Oggetto: Parere in merito alla possibile nomina di un Vice RPCT del ...omissis...

In riferimento alla questione in oggetto, sottoposta all'esame della scrivente Autorità, si rappresenta quanto segue.

In data 20 gennaio 2022, su richiesta del RPCT del ...omissis..., l'Ufficio Attività consultiva e vigilanza collaborativa in materia di anticorruzione e trasparenza (UVCAT) e l'Ufficio PNA e regolazione anticorruzione e trasparenza (URAC) hanno attivato una vigilanza collaborativa al fine di valutare la possibilità per l'Amministrazione di istituire un Vice RPCT. In tale occasione il RPCT del ...omissis... ha riferito di ricoprire al contempo la carica di Direttore dell'Ufficio Centrale di bilancio e degli Affari Finanziari, evidenziando che ciò avrebbe potuto determinare situazioni di conflitto di interessi. Lo stesso ha aggiunto di aver sollevato la questione per mera cautela, tenuto conto che dal 2016 tutti i precedenti RPCT avevano assunto il medesimo ruolo di Direttore del suddetto Ufficio.

Il RPCT del ...omissis... per l'espletamento delle sue funzioni si avvale, inoltre, di una Struttura di Supporto istituita in via sperimentale con DM 21 gennaio 2016 e articolata su due Uffici, deputati rispettivamente all'anticorruzione e alla trasparenza e retti ognuno da un Capo Ufficio, a cui spetta alternativamente, il compito di coordinamento dei due uffici secondo il criterio della "maggiore anzianità di grado". I Capi Ufficio, pur essendo complementari, svolgono compiti diversi e distinti che ne rendono difficile il coordinamento. Nell'ambito del confronto avuto con il Ministero, poi, è stato evidenziato che l'eventuale assenza o impedimento del RPCT nonché un suo conflitto d'interesse potrebbero pregiudicare la corretta gestione delle segnalazioni dei *whistleblowers*.

I dirigenti degli uffici UVCAT e URAC hanno rappresentato alcune perplessità, sia in riferimento alla possibilità per il RPCT del ...omissis... di ricoprire al contempo il ruolo di Direttore dell'Ufficio Centrale di bilancio e degli Affari Finanziari sia con riguardo alla compatibilità della figura di un Vice RPCT con l'attuale quadro normativo e regolatorio.

Successivamente, in data 14 aprile 2022 è pervenuta via mail una richiesta di parere informale da parte del RPCT del ...omissis... nell'ambito della quale sono state ribadite le medesime problematiche emerse nel corso delle precedenti interlocuzioni, ivi compresa la questione relativa al Vice RPCT ...omissis...

Il PNA 2019 prevede, tra i requisiti per la nomina a RPCT delle amministrazioni, che il soggetto individuato *"abbia adeguata conoscenza dell'organizzazione e del funzionamento dell'amministrazione, che sia dotato della necessaria autonomia valutativa, che non sia in una posizione che presenti profili di conflitto di interessi e scelto, di norma, tra i dirigenti non assegnati ad uffici che svolgano attività di gestione e di"*



amministrazione attiva. In questa ottica va evitato, per quanto possibile, che il RPCT sia scelto tra i dirigenti assegnati a uffici che svolgono attività nei settori più esposti al rischio corruttivo, come l'ufficio contratti o quello preposto alla gestione del patrimonio. In ogni caso la scelta è rimessa all'autonoma determinazione degli organi di indirizzo di ogni ente o amministrazione".

Il succitato atto d'indirizzo prosegue precisando che le indicazioni fornite "sono di carattere generale e valgono per tutte le amministrazioni. In taluni casi limite, ove tali indicazioni non possano essere applicate (ad esempio enti di piccole dimensioni dove le figure dirigenziali sono assenti o dove i dipendenti si trovano in posizione di conflitto d'interessi, svolgendo attività in settori ad alto rischio corruttivo) l'amministrazione è tenuta ad adottare soluzioni in base alla propria organizzazione. La valutazione delle scelte possibili deve essere compiuta considerando gli eventuali conflitti di interessi che possono concentrarsi in capo al soggetto incaricato di svolgere altre funzioni, oltre quella di RPCT".

Nel caso di specie il RPCT del ...*omissis*... svolge le funzioni di Direttore dell'Ufficio Centrale di bilancio e degli Affari Finanziari. Tale unità organizzativa è preposta alle seguenti attività: formazione dello schema dello stato di previsione del Dicastero e predisposizione delle manovre di assestamento del bilancio; elaborazione delle proposte di variazione agli stanziamenti ordinari da parte dei Centri di Responsabilità Amministrativa; predisposizione dei provvedimenti per l'attribuzione dei fondi agli Enti Programmatori ed ai Centri di Responsabilità Amministrativa; amministrazione diretta di fondi di bilancio per esigenze di funzionamento proprie e degli Enti finanziariamente dipendenti; istruzione di pratiche afferenti a problematiche economiche, valutarie, fiscali e tributarie in ambito nazionale ed internazionale; attività di controllo ed impiego operativo ed amministrativo dei fondi attinenti alle infrastrutture NATO; definizione del trattamento economico del personale impiegato al di fuori del territorio nazionale. Le competenze assegnate all'ufficio e, pertanto, nella responsabilità del suo Direttore, sono certamente riconducibili a funzioni di gestione e di amministrazione attiva ricadenti nell'area "Risorse finanziarie", considerata dalla l. n. 190/2012 come area ad elevato rischio corruttivo. In quest'ottica si ritiene che la scelta del RPCT operata dal ...*omissis*... non sia conforme alle indicazioni fornite dall'Autorità, tenuto conto, peraltro, che si tratta di un'amministrazione di grandi dimensioni e dotata di personale sufficiente a garantire un'equa distribuzione dei compiti tale da poter evitare l'insorgenza di conflitti d'interesse tra controllore e controllato. Ad ogni buon fine si ricorda che eventuali valutazioni diverse ed ulteriori compiute dall'organo d'indirizzo devono essere evidenziate nel provvedimento di nomina (Cfr. PNA 2019, Parte IV, paragrafo 1).

A parere dell'Autorità (Cfr. PNA 2019, Parte IV, paragrafo 3), inoltre, è auspicabile "che il RPCT sia dotato di una struttura organizzativa di supporto adeguata, per qualità del personale e per mezzi tecnici, al compito da svolgere" e che possa avvalersi di una rete di referenti all'interno dell'ente. In merito l'Autorità ha rilevato come tale finalità possa essere conseguita mediante la creazione di un'unità organizzativa *ad hoc* o l'attribuzione di specifiche competenze di supporto, seppure in via non esclusiva, ad altri uffici.

Giova evidenziare che la costituzione di una struttura di ausilio non vale ad esonerare il RPCT dalle sue responsabilità dirigenziale, disciplinare e contabile previste dall'art. 1, comma 12, l. n. 190/2012. Eventuali modifiche organizzative disposte per agevolare l'attività del Responsabile, infatti, non possono derogare alle competenze a quest'ultimo attribuite dalla legge. In altri termini, il personale che coadiuva il RPCT non potrà assumere la diretta responsabilità degli atti e delle iniziative intraprese per suo conto.

In tal senso devono essere interpretate le indicazioni contenute negli "Orientamenti di A.N.A.C. per la pianificazione Anticorruzione e Trasparenza 2022", nella parte in cui è prescritto che "a fronte di una temporanea ed improvvisa assenza del RPCT, è opportuno che venga nominato un sostituto. Nel PTPCT,



o, per gli enti tenuti all'adozione del PIAO, nell'apposita sezione del PIAO dedicata alle misure di prevenzione della corruzione e trasparenza, quindi, vanno predisposte indicazioni per affrontare tale evenienza, prevedendo, ad esempio, una procedura organizzativa interna che, sulla base di criteri prestabiliti, permetta di individuare in modo automatico il sostituto del RPCT. Quando l'assenza si traduce, invece, in una vera e propria vacatio del ruolo di RPCT è compito dell'organo di indirizzo attivarsi immediatamente per la nomina di un nuovo Responsabile, con l'adozione di un atto formale di conferimento dell'incarico".

Si ritiene, dunque, che le ipotesi di assenza o impedimento a carattere temporaneo del RPCT siano agevolmente superabili attraverso la preventiva individuazione di soggetti che possano avocarne le funzioni.

Qualora, invece, il Responsabile si trovi in una condizione di impedimento permanente non può ritenersi risolutiva la previsione di un sostituto (qualunque sia la sua denominazione), dovendosi preferire la designazione di un nuovo soggetto che possa garantire stabilità e continuità nel ruolo. Analoghe osservazioni valgono per il caso di conflitto d'interessi "strutturale" che riguardi il RPCT, tale da richiedere una ripetuta astensione dall'incarico con effetti pregiudizievoli per l'imparzialità e il buon andamento dell'azione amministrativa.

In riferimento, poi, alle situazioni di conflitto d'interessi "occasionale" anche il RPCT, così come tutti i dipendenti dell'amministrazione, è tenuto ad osservare le misure di prevenzione programmate nel PTPC. Ove ritenuto necessario, l'amministrazione può formalizzare una procedura *ad hoc* per la gestione del conflitto d'interesse del Responsabile e, in caso di obbligo di astensione, individuare un soggetto idoneo a sostituirlo, preferibilmente tra quelli in posizione equiordinata o sovraordinata.

Tanto premesso, il Consiglio dell'Autorità, nell'adunanza del 7 giugno 2022, ha disposto la trasmissione delle suesposte considerazioni.

Il Presidente

Avv. Giuseppe Busia

Atto firmato digitalmente